

BANDO

**AI SENSI DELL'INTESA STATO/REGIONI SANCITA IL 03.11.2021
IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 43 (RESIDENZE) DEL D.M. 27.7.2017 E SS.MM.II**

**PER LA SELEZIONE DI N. 3 PROGETTI TRIENNALI DI
RESIDENZE PER ARTISTI NEI TERRITORI
IN MATERIA DI SPETTACOLO DAL VIVO NEL VENETO
-TRIENNIO 2022-2024-**

DGR n. 543 del 09.05.2022

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

-Art. 43 del D.M. 27.7.2017 e ss.mm.ii;

-Intesa fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome prevista dall'articolo 43 del D.M. 27.7.2017 e ss.mm.ii sancita il 03.11.2021;

-Accordo di programma triennale previsto dall'articolo 1, commi 1 e 2 dell'Intesa che definisce principi, finalità e linee guida per l'individuazione e gestione delle progettualità di residenza per il triennio 2022-2024, il cui schema è stato approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con DGR n. 290 del 22.03.2022, sottoscritto tra il Ministero della Cultura e la Regione del Veneto in data 31.03.2022.

2. OBIETTIVI

1.1 La collaborazione inter-istituzionale tra il Ministero della Cultura (di seguito MiC) e le Regioni, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 43 del D.M 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm.ii. e sulla base del patrimonio di conoscenze ed esperienze maturato nel corso del triennio 2018/2020 (poi esteso al 2021 causa pandemia da COVID-19), si prefigge, per il triennio 2022-2024 i seguenti obiettivi:

- a) sviluppare e valorizzare la funzione specifica delle residenze nel sistema dello spettacolo dal vivo come fattori di innovazione, dedicate a sostenere e accompagnare le pratiche e i processi di creazione artistica a prescindere dagli esiti produttivi, anche attraverso forme di relazione virtuosa degli artisti con i luoghi e con le comunità che li abitano.
- b) qualificare le attività di residenza promuovendone l'identità distintiva e l'autonoma funzione nel rispetto della pluralità delle differenze territoriali, come sintesi progettuale peculiare tra artisti, titolari delle residenze e luoghi e favorire l'interazione delle residenze con gli altri segmenti e funzioni del sistema dello spettacolo, al fine di sviluppare l'emergenza artistica, accompagnare e sostenere la crescita delle professionalità e la rigenerazione delle competenze, anche attraverso la qualità della relazione con il rispettivo territorio;

- c) tenere in considerazione le diverse esperienze regionali e le differenti necessità dei territori in un quadro di potenziamento nazionale del sistema delle residenze, consentendo lo sviluppo di “centri di residenza” e di progetti di residenza “Artisti nei territori”, con l’idea di valorizzare la capacità di fare rete e di presentare un progetto organico, anche sul piano delle interazioni con altri organismi del sistema territoriale, nazionale, internazionale.

3. DEFINIZIONI

3.1 Ai fini del presente Bando e così come stabilito dall’art. 4 dell’Intesa, si intende per:

- a) **Residenza** un luogo votato alla creazione performativa contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. L’attività di una residenza è funzionale allo sviluppo, all’innovazione e al rinnovamento del sistema dello spettacolo dal vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale, quale punto di riferimento sia per gli artisti nel loro percorso creativo, sia per le realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia per il contesto territoriale in cui si trova ad operare;
- b) **Residenze per artisti nei territori** luoghi ove soggetti professionali operanti da almeno tre anni con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività svolta in una determinata comunità territoriale, con un’attività di residenza. L’attività progettuale di residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all’attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza;

4. PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

4.1 Ai fini del presente Bando, secondo quanto stabilito dall’art. 1 comma 3 dell’Accordo di programma, vengono selezionate un numero massimo di tre progettualità di Residenze per artisti nei territori (d’ora in avanti “Residenze”) nel Veneto, così come definite al precedente paragrafo.

4.2 Un soggetto può presentare una sola domanda e può partecipare a un solo progetto di residenza.

4.3 Non possono assumere titolarità di Residenze, e pertanto presentare progetti autonomi, ai sensi del presente Bando, i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione.

5. RISORSE

5.1 Per l'anno 2022 lo stanziamento di cui al presente Bando ammonta a complessivi euro 84.000,00, di cui fondi regionali per euro 50.666,67 e fondi ministeriali per euro 33.333,33. Ciascun soggetto assegnatario del progetto di residenza ai sensi del presente Bando deve garantire una quota di cofinanziamento pari al 20% del costo complessivo del progetto, costo il cui ammontare non deve essere inferiore ad euro 35.000,00 per ciascun anno del triennio 2022-2024.

5.2 Per le successive annualità 2023 e 2024 gli stanziamenti dei fondi regionali e ministeriali relativi al presente bando verranno stabiliti di concerto con il Ministero della Cultura, fermo restando che l'erogazione delle risorse da parte del MiC e della Regione del Veneto è subordinata all'effettiva disponibilità nei rispettivi stanziamenti di bilancio annuali.

6. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

6.1 I soggetti che intendono presentare istanza devono essere costituiti da soggetti pubblici o privati operanti nel campo dello spettacolo dal vivo (Enti locali, Enti, Istituti, Associazioni culturali, Fondazioni, Cooperative senza fine di lucro, etc.), comunque costituiti sul piano giuridico, dotati di uno Statuto regolarmente registrato con l'obbligo di redazione di un bilancio annuale e devono inoltre possedere i requisiti di ammissibilità dettagliati nell'allegato A1 del presente Bando, di cui fa parte integrante e sostanziale.

7. CONTENUTI DEL PROGETTO

7.1 All'istanza devono essere allegati il progetto artistico triennale (2022-2024), il programma dettagliato per l'anno 2022, articolato secondo quanto individuato al punto 7 dell'Allegato A1 al presente Bando utilizzando la scheda progetto di cui all'allegato A3 e lo schema di bilancio di cui all'allegato A4 al presente Bando, di cui fanno parte integrante e sostanziale.

8. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

8.1 Le istanze devono essere presentate perentoriamente a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entro e non oltre il trentesimo giorno successivo.

8.2 L'istanza deve essere presentata dal legale rappresentante del soggetto, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), all'indirizzo beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it sottoscritta con una delle seguenti modalità:

- apposizione di firma digitale

oppure

- sottoscrizione in maniera autografa su supporto cartaceo, convertita in rappresentazione digitale con estensione .pdf e inviata unitamente alla copia del documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità (sempre in formato .pdf).

8.3 Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, deve essere indicato il riferimento: (denominazione soggetto) – Bando Residenze artistiche 2022-2024 - articolo 43 (Residenze) D.M. 27.7.2017 e ss.mm.ii.

8.4 L'istanza deve essere redatta su carta intestata del soggetto richiedente, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Direzione Beni Attività culturali e Sport e disponibile sia in allegato al presente Bando, sia sul sito internet all'indirizzo: <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index>

8.5 L'istanza, formulata esclusivamente in base allo schema di domanda allegato A5 al presente Bando, deve essere completa, a pena di inammissibilità, della seguente documentazione:

- modulistica di adesione al presente bando, compilata in ogni sua parte (allegati A3 e A4 del presente bando)
- documentazione comprovante l'esperienza almeno quadriennale (2018-2021) di svolgimento professionale di attività di spettacolo dal vivo, anche nell'ambito dell'attività di residenza, così come richiesto al punto 4 dei "Requisiti di ammissibilità" (Allegato A1 del presente bando);
- documentazione comprovante la disponibilità e l'adeguatezza della sede e degli spazi di residenza, così come richiesto al punto 5 dei "Requisiti di ammissibilità" (Allegato A1 del presente bando);
- Curricula delle figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo nel progetto;
- copia dei bilanci degli anni 2018 e 2019 approvati dagli organi preposti;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente (qualora non siano già agli atti della Direzione Beni Attività culturali e Sport) – *non necessario per gli Enti Locali*;
- fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante.

8.6 L'istanza è soggetta all'imposta di bollo di € 16,00 prevista dal D.P.R. 642/1972. I soggetti esentati a norma di legge dall'imposta di bollo devono indicare negli appositi spazi dell'istanza i motivi dell'esenzione. Dall'obbligo di adempiere all'imposta di bollo sono esentate le ONLUS e le Cooperative sociali. L'assolvimento dell'imposta di bollo deve avvenire con una delle seguenti modalità:

- la marca da bollo può essere acquistata con modalità tradizionali ed è possibile sia applicarla, sia non applicarla alla richiesta. In ogni caso il richiedente è tenuto a inserire nel modulo di domanda il numero identificativo (seriale) della marca da bollo e autocertificare che la stessa non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento che ne richiede l'apposizione;
- la marca da bollo può essere acquistata virtualmente presso i soggetti fornitori del servizio.

8.7 Le domande presentate oltre il termine sopra riportato, con documentazione incompleta o che non utilizzino la modulistica allegata al presente bando non potranno essere ammesse alla fase di valutazione e saranno escluse.

8.8 Non si considera la progettualità di Residenza presentata da un soggetto che risulti aver subito una revoca o una riduzione di un contributo assegnato dalla Direzione regionale competente in ambito di cultura a fronte della quale non abbia ancora provveduto alla restituzione di quanto eventualmente percepito o non abbia avviato una procedura di restituzione rateizzata.

8.9 Nell'istanza deve risultare l'impegno del soggetto, qualora selezionato, a rispettare le modalità e i tempi previsti nel presente Avviso e a garantire i contenuti minimi richiesti per il triennio 2022-2024.

9. ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE

9.1 L'istruttoria relativa all'ammissibilità formale delle istanze viene effettuata dalla Direzione Beni Attività Culturali e Sport – U.O. Attività culturali e Spettacolo.

9.2 L'istruttoria è diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, nonché la sussistenza di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità al bando. L'Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori documenti o specificazioni utili alla corretta valutazione dell'iniziativa con l'indicazione del termine per la presentazione delle integrazioni.

10. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

10.1 I progetti formalmente ammissibili verranno valutati dal Nucleo di Valutazione di cui al successivo punto 10.2, sulla base dei criteri e dei punteggi di cui all'allegato A2 al presente Bando, di cui fa parte integrante e sostanziale. Il punteggio massimo conseguibile da ciascuna progettualità, dato dalla somma dei punteggi di valutazione del soggetto proponente (max 40 punti) e di valutazione del progetto presentato (max 60 punti), è pari a punti 100.

10.2 La fase di valutazione e la selezione dei progetti ritenuti formalmente ammissibili in sede istruttoria è affidata ad un Nucleo di Valutazione composto da 3 membri interni alla Direzione Beni, Attività culturali e Sport, individuati con decreto del Direttore della Direzione medesima.

10.3 Gli esiti dell'istruttoria sull'ammissibilità dei progetti e della valutazione degli ammessi al bando vengono formalizzati con Decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport, che individua le progettualità di Residenza artistica selezionate per il triennio 2022-2024.

10.4 Gli esiti vengono comunicati a tutti i soggetti istanti ed interessati tramite Posta Elettronica Certificata. In caso di non ammissione formale al bando o di non selezione del progetto, la comunicazione ne specifica la relativa motivazione.

11. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E LIQUIDAZIONE DEL SOSTEGNO FINANZIARIO

- 11.1 I soggetti titolari delle progettualità di residenza per artisti nei territori selezionati per il triennio 2022-2024 sono tenuti a rendicontare le spese sostenute per la realizzazione del programma di attività previsto per ciascun anno della triennialità.
- 11.2 La rendicontazione deve fare riferimento a spese direttamente imputabili ad attività realizzate nell'anno solare di riferimento, direttamente sostenute dal soggetto assegnatario del contributo, effettivamente sostenute e pagate, opportunamente documentate e tracciabili, riferite all'arco temporale del programma.
- 11.3 Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere redatti secondo gli schemi di cui all'allegato A4 al presente Bando, e devono essere riferiti alle spese ammissibili stabilite dal progetto triennale; il bilancio deve inoltre riportare nelle entrate gli eventuali incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto, ed evidenziare il relativo deficit.
- 11.4 I costi evidenziati nella rendicontazione devono essere imputabili ad attività realizzate nell'anno di riferimento e comunque la realizzazione delle attività deve essere conclusa entro il 31 dicembre di ciascun anno del triennio.
- 11.5 Anche in fase di rendicontazione, il contributo assegnato da MiC e Regione del Veneto a sostegno del progetto copre fino al massimo del deficit esposto in bilancio, che comunque non può superare l'80 per cento dei costi complessivi del progetto. Il restante 20 per cento deve essere garantito dal beneficiario con risorse proprie o derivanti da altre risorse private o pubbliche.
- 11.6 La rendicontazione è costituita dalla seguente documentazione:
- a) relazione sull'attività svolta, articolata sulla base delle indicazioni fornite dalla struttura competente;
 - b) rendiconto per categorie di spesa, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, comprensivo di tutte le voci di uscita e di entrata riferite all'attività svolta;
 - c) elenco dettagliato dei giustificativi di spesa fino alla concorrenza dell'importo complessivo del contributo assegnato da MiC e Regione. Gli importi delle categorie di spesa esposti nel rendiconto devono trovare riscontro nella documentazione contabile agli atti del soggetto beneficiario;
 - d) copia della documentazione contabile a giustificazione dell'intero contributo assegnato da MiC e Regione del Veneto. La documentazione contabile presentata:
 - d1) deve appartenere a una delle seguenti tipologie: fattura, ricevuta fiscale, parcella, premio/ricevuta/quietanza riferiti a un contratto assicurativo, nota di prestazione occasionale, busta paga, modello F24, voucher nel contesto di una prestazione occasionale, documentazione relativa a rimborsi di spese a piè di lista (vale a dire: dichiarazione del percipiente, copia dei giustificativi di spesa, dichiarazione del soggetto beneficiario sulla attinenza del rimborso al progetto), ricevuta riferita

ad affitto di immobili e di attrezzature, a premi e concorsi, ricevuta relativa a prestazione non soggetta a emissione di fattura (con citazione della normativa fiscale di riferimento) da parte di enti e associazioni;

d2) deve risultare pagata in misura corrispondente all'intera quota del contributo assegnato da MiC e Regione. Il pagamento di detti documenti contabili deve essere avvenuto mediante uno strumento bancario/postale e va documentato con un estratto conto, integrato della ricevuta di bonifico qualora l'estratto conto non riporti con evidenza gli estremi del documento contabile a cui il pagamento è riferito. In relazione a detti documenti contabili non è ammesso il pagamento in contanti o con altre modalità non tracciabili;

d3) deve essere intestata o riferibile con evidenza al soggetto beneficiario del contributo, pena l'inammissibilità;

d4) non deve essere utilizzata quale rendicontazione presso altri soggetti sostenitori.

11.7 Non si procede alla liquidazione del contributo nel caso in cui il soggetto non risulti essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali (DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva).

11.8 La liquidazione dei contributi concessi avverrà a seguito della presentazione e verifica della rendicontazione dell'attività svolta.

11.9 La rendicontazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'annualità considerata e deve essere effettuata con le modalità stabilite. Su richiesta motivata del beneficiario potrà essere presentata entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello considerato, fermo restando che tutte le spese devono essere relative ad attività conclusesi entro il 31 dicembre dell'annualità considerata.

11.10 In sede di rendicontazione è ammesso uno scostamento tra il bilancio consuntivo delle spese ammissibili di progetto e il corrispondente bilancio preventivo in misura non superiore al 20%. Nell'ipotesi in cui vi fosse uno scostamento superiore al 20% si procede alla proporzionale riduzione del cofinanziamento, operata per la percentuale eccedente il 20% rispetto all'importo di cofinanziamento del bilancio del progetto che ha registrato la variazione. Qualora il bilancio consuntivo delle spese ammissibili sia inferiore di oltre il 50% rispetto al preventivo, si procede alla revoca dell'intero cofinanziamento. L'importo del finanziamento pubblico e di almeno il 20% del finanziamento privato deve essere integralmente rendicontato per non determinare una corrispondente riduzione della concessione.

11.11 La Regione potrà avviare controlli, effettuati ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sulla documentazione costituente rendicontazione e resa in forma di autocertificazione, finalizzati a verificare, nel rispetto del principio di equità e trasparenza, la

veridicità delle informazioni rese da un soggetto beneficiario di contributo relativamente all'iniziativa finanziata.

12. EVIDENZA DEI CONTRIBUTI

12.1 I soggetti beneficiari sono tenuti a riportare, in tutti i materiali di comunicazione e promozione, on line e cartacei, il logo delle Residenze Artistiche di cui al portale www.residenzeartistiche.it, del MiC – Direzione Generale Spettacolo insieme a quello della Regione del Veneto, completi di lettering.

12.2 I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione delle attività finanziate entro i termini stabiliti nel progetto. Con la firma apposta all'istanza e alla relativa documentazione il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza dal beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

13. VARIAZIONI DI PROGETTO

13.1 Il soggetto beneficiario che eventualmente vari la denominazione o il contenuto dell'attività sostenuta dal contributo regionale deve richiederne immediatamente l'autorizzazione alla Direzione Beni Attività culturali e Sport: se la richiesta è accolta, il Direttore della medesima Direzione approva l'autorizzazione con proprio Decreto.

13.2 L'autorizzazione alla modifica del progetto riveste carattere di eccezionalità e la corrispondente richiesta deve risultare ampiamente documentata e giustificata.

13.3 Non sono ammessi rinvii della conclusione delle attività annuali contemplate dal progetto che si devono comunque concludere entro il 31 dicembre di ciascuna annualità.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

14.1 In base al Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport – email: beniattivita-culturalisport@regione.veneto.it; PEC: beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati è: dpo@regione.veneto.it. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è il procedimento amministrativo per l'assegnazione del contributo per l'attività di residenza artistica e la base giuridica del trattamento è l'Art. 43 del D.M. 27.7.2017 e ss.mm.ii.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati al Ministero della Cultura e non saranno diffusi.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri, a titolo di esempio:

- o per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie all'Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti in materia;
- o per altre finalità (ad es. rispondere a quesiti posti via mail, ecc.), il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola;
- o per l'eventuale diffusione, il tempo previsto da leggi e regolamenti in materia.

Competono agli istanti i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà essere richiesto al Delegato del trattamento dei dati l'accesso ai dati personali che riguardano gli stessi, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Gli istanti hanno diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati è necessario per consentire l'espletamento delle procedure finalizzate all'individuazione delle progettualità di residenza assegnatarie dei cofinanziamenti di cui l'Art. 43 del D.M. 27.7.2017 e ss.mm.ii ed all'erogazione degli stessi. Gli istanti hanno l'obbligo di fornire i dati personali. Il mancato conferimento preclude l'istruttoria dell'istanza finalizzata all'individuazione della progettualità ed all'ottenimento del cofinanziamento economico.

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

15.1 Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport.

Per informazioni

Direzione Beni, Attività Culturali e Sport
U.O. Attività culturali e Spettacolo
P.O. Spettacolo dal vivo
Tel. 041/2795070 – 2688-3938
Mail: spettacolocultura@regione.veneto.it

Allegati:

- Allegato A1 Requisiti di ammissibilità
- Allegato A2 Criteri di valutazione
- Allegato A3 Scheda progetto
- Allegato A4 Schema Bilancio
- Allegato A5 Schema di domanda